



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 6/2005 e s.m., legge forestale regionale, art. 15 bis, comma 2. Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Ambiente e Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Ambiente e Agricoltura che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare i "Criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari", contenuti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
2. di comunicare la presente deliberazione alle Comunità Montane ed alle Province delle Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

1. Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6, "Legge forestale regionale";
2. Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale";
3. Parere n. 237/2014 del 30 luglio 2014 della III[^] Commissione assembleare permanente.

Motivazione

L'articolo 15 bis, comma 2, della legge forestale regionale n. 6/2005, così come modificata dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 3/2014, dispone che:

"Per ragioni di pubblica incolumità e in situazioni di gravi processi di degrado o di rischio idrogeologico, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e degli articoli 75, 76, 77 e 78 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, adotta, previo parere della competente commissione assembleare, i criteri e le modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari."

Nell'allegato A della presente proposta di deliberazione, parte integrante della stessa, sono riportati i criteri e modalità per la redazione e l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

La III[^] Commissione consiliare permanente, nel parere n. 237/2014 del 30/07/2014 ha formulato indicazioni, recepite nel testo dell'allegato. Per modifiche di dettaglio, illustrate dal Servizio AEA durante la seduta del 30 luglio 2014, la Commissione ha incaricato di provvedere direttamente.

Dato che, ai sensi degli artt. 15quater e quinquies della l.r. n. 6/2005, la competenza all'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari, e dei conseguenti progetti esecutivi, è posta in capo alle Comunità montane ed alle Province, si propone di comunicare l'atto deliberativo ai predetti enti.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento

(Giulio Ciccalè)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Posizione di funzione Forestazione

VISTO

Il dirigente responsabile
(Mario Pompei)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

La dirigente del servizio
(Cristina Martellini)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)

lu



ALLEGATO A

L.R. n. 6/2005 e s.m., articolo 15 bis, comma 2

**CRITERI E MODALITÀ PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI
PIANI D'INTERVENTO FORESTALE STRAORDINARI.**

01. Premessa.

I criteri che seguono riguardano la redazione di piani d'intervento forestale straordinari da parte degli enti territoriali competenti. Tali piani sono adottati esclusivamente in situazioni di gravi processi di degrado o di rischio idrogeologico e per ragioni di pubblica incolumità, così come definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 15bis della legge regionale n. 6/2005.

Le situazioni riportate nella legge forestale regionale sono facilmente riconoscibili e valutabili, anche per quel che riguarda l'individuazione delle soluzioni tecniche, pianificatorie e progettuali più appropriate al caso, dai tecnici degli enti competenti o dai liberi professionisti abilitati alle competenze in materia eventualmente incaricati dagli stessi enti.

1. Criteri e modalità per la redazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

Dato atto che la legge regionale n. 6/2005, all'articolo 15 bis, comma 3, prevede che, a seguito dell'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari da parte degli enti territoriali competenti (Comunità montane e Province nei territori al di fuori delle Comunità montane), occorre l'approvazione del progetto esecutivo relativo agli interventi previsti dai piani, si dispone che i piani d'intervento forestale straordinari, per la loro redazione, abbiano come riferimento per la redazione il progetto preliminare di cui all'articolo 93 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m. (c.d. Codice dei contratti pubblici), così come dettagliato dal Titolo II°, Capo I°, Sezione II^, articolo 17 del D.P.R. n. 207/2010 (c.d. Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici).

Ferma restando l'eventuale applicazione della normativa europea e statale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione di Incidenza (VINCA), a seconda dell'evoluzione delle discipline di settore, con riferimento alle competenze di cui alla Parte II, Titolo V, art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, sentita anche la competente struttura regionale, si premette che:

a) i piani d'intervento forestale straordinari sono attualmente esenti dalla procedura di VAS e VIA con riferimento alle seguenti disposizioni normative statali:

1) VAS: articolo 6, comma 4, lettera cbis, del d. lgs. n. 152/2006 (lettera aggiunta dall'art. 4-undecies della L. n. 205/2008);

cu



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) VIA (Verifica di assoggettabilità regionale - screening): allegato IV del d. lgs. n. 152/2006;
- b) i piani d'intervento forestale straordinari sono soggetti alla VINCA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997. Gli eventuali conseguenti progetti esecutivi, in dipendenza della tipologia di intervento ivi prevista, ne possono invece essere esenti (ad es. se prevedono interventi selvicolturali, ai sensi del quarto trattino del paragrafo 4.2 dell'allegato 1 della DGR n. 220 del 9 febbraio 2010).

Di seguito si riporta l'articolo 17 del DPR n. 207/2010, necessariamente ed opportunamente adattato ai piani d'intervento forestale straordinari di cui all'art. 15bis e seguenti della l.r. n. 6/2005.

Il testo che segue costituisce pertanto il riferimento univoco per la redazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

I piani d'intervento forestale straordinari definiscono le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da eseguire; evidenzia le aree impegnate e/o da impegnare, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.

I piani d'intervento forestale straordinari stabiliscono le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi progetti esecutivi, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, e sono composti dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- a) le scelte pianificatorie ed organizzative, le procedure d'appalto che saranno poste in essere e le tipologie delle lavorazioni da attuare;
- b) relazione illustrativa;
- c) relazione tecnica;
- d) studio di prefattibilità ambientale ed eventuale Studio di incidenza qualora nel territorio di piano ricadano siti della Rete Natura 2000. Lo Studio di incidenza è da sottoporre al parere di Valutazione di incidenza previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore;
- e) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari, quali quelle ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- f) rilievo di massima dei terreni, suddivisi per categorie omogenee di uso del suolo e/o vegetazione, struttura, composizione, forma di governo e tipo di trattamento dei boschi. Il piano particellare delle aree ove saranno attuati gli accordi bonari, le occupazioni temporanee o le affissioni, in caso di non

ce



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

rintracciabilità del proprietario o del possessore, ai sensi dell'art. 15ter della l.r. n. 6/2005, sarà contenuta nel progetto esecutivo;

g) sono effettuate, sulle aree interessate dagli interventi, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché, se necessario, archeologiche e sulle interferenze, e sono redatte le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ripristinare e/o mantenere;

h) planimetria generale e elaborati grafici;

i) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;

l) calcolo sommario della spesa;

m) quadro economico di piano;

n) e' redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale di riferimento per i successivi progetti esecutivi;

o) e' redatto uno schema di contratto tipo per i successivi progetti esecutivi.

I contenuti minimi dell'elaborato di cui alla lettera i), sono i seguenti:

a) l'identificazione e la descrizione delle opere, esplicitata con:

1) la localizzazione del/i cantiere/i e la descrizione del contesto in cui sono previste le aree di cantiere;

2) una descrizione sintetica delle opere, con riferimento alle scelte individuate nelle relazioni;

b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area/e ed all'organizzazione dello/gli specifico/i cantiere/i nonché alle eventuali lavorazioni interferenti.

Per gli elaborati di piano si applicano le pertinenti specifiche di cui agli articoli da 18 a 23 del DPR n. 207/2010.

In caso di area già pianificata da un piano di gestione, di assestamento o particolareggiato forestale adottato e vigente non è necessaria la predisposizione del/i piano/i d'intervento forestale straordinario/i, bensì gli stessi strumenti di pianificazione forestale di dettaglio esistenti lo costituiscono, ferma restando:

a) la necessità del conferimento, da parte degli enti territorialmente competenti, ai piani forestali esistenti della qualificazione di "piano d'intervento forestale straordinario" ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15bis e seguenti della l.r. n. 6/2005 e comunque previa verifica delle situazioni di gravi processi di degrado o di rischio idrogeologico e delle ragioni di pubblica incolumità, così come definiti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo;

b) la necessità del progetto esecutivo che contiene il piano particellare delle aree ove saranno attuati gli accordi bonari, le occupazioni temporanee o le affissioni, in caso di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

non rintracciabilità del proprietario o del possessore, ai sensi di quanto previsto all'art. 15ter della l.r. n. 6/2005.

2. Collegamento dei piani di intervento forestale straordinari con le misure forestali del Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Marche 2014/2020.

L'articolo 21 del Regolamento comunitario sullo sviluppo rurale prevede che *“Per le aziende al di sopra di una determinata dimensione, definita dagli Stati membri nei rispettivi programmi, il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993”*. Nel caso in cui lo strumento di piano contenga interventi di prevenzione degli incendi boschivi, od altri riferiti all'articolo 24 del Regolamento, è altresì previsto che gli stessi indichino gli *“obiettivi di prevenzione”*.

Per quel che riguarda il rispetto dell'articolo 21 del Regolamento si reputa quanto meno necessario redigere una valutazione di conformità, per ogni tipologia di intervento, ai sei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile (GFS), mediante la redazione di una griglia di verifica del tipo di quella sotto riportata che deve essere contenuta nel piano:

tipologia intervento	Criterio GFS n. 1	Criterio GFS n. 2	Criterio GFS n. 3	Criterio GFS n. 4	Criterio GFS n. 5	Criterio GFS n. 6	Giudizio complessivo di compatibilità
Cure colturali (ripuliture, sfolli, diradamenti)							
Conversioni							
Trasformazioni							
Tagli di fine turno in fustaie di latif. e/o conif.							
Ceduazione							
.....							
.....							

u



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di seguito si riportano alcuni esempi di "obiettivi di prevenzione", con riguardo agli incendi boschivi, di possibile indicazione nel piano:

- 1) riduzione della biomassa bruciabile;
- 2) diminuzione del rischio di incendi di chioma;
- 3) miglioramento della composizione specifica finalizzato ad una maggiore resistenza e resilienza al passaggio del fuoco;
- 4) miglioramento della struttura finalizzato ad una maggiore resistenza e resilienza al passaggio del fuoco;
- 5) aumento della capacità di penetrazione e della sicurezza degli interventi di spegnimento di terra;
- 6) aumento della possibilità di raggiungere la zona di intervento da parte dei mezzi antincendio di terra;
- 7) aumento della disponibilità in loco di risorse idriche e/o liquidi estinguenti;
- 8) aumento della capacità di soccorso di operatori o residenti in difficoltà e/o pericolo;
- 9) aumento della capacità di difesa di strutture ed infrastrutture esistenti;
- 10) ecc.

3. Criteri e modalità per l'approvazione dei piani d'intervento forestale straordinari.

Si deve fare riferimento a quanto disposto dal primo capoverso dell'articolo 15 bis, comma 3, della l.r. n. 6/2005, il quale prevede che i piani d'intervento forestale straordinari sono approvati dagli enti territoriali competenti.

u